



Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

Servizio S.u.a.p ed Attività Produttive

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN' AREA PUBBLICA
PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CHIOSCO DA
DESTINARSI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
CIG 44132476A1**



1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO:

Il bando ha per oggetto, la concessione di una superficie di mq 20 di area pubblica all'interno del parco delle Rimembranze, come identificato nella planimetria allegata al presente bando, tramite il posizionamento di un chiosco da destinarsi alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande così come disciplinata dalla L.R. 18.05.2006 n° 5 "Disciplina generale delle attività commerciali, art 22 comma 6, ed art. 30 comma 2;

2. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

Comune di Tempio Pausania, Piazza Gallura n°3 07029. sito internet: www.comune.tempiopausania.ot.it
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese. Dirigente del Settore Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Gabriella Pani Tel 079 679935, fax 079 79979 e mail suap@pec.comune.tempiopausania.ot.it

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione, è di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto o di firma del verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge.

4. UBICAZIONE DELL'AREA

Presso il Parco giochi del Parco delle Rimembranze, spazio indicato nella planimetria allegata;

5. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% (quindi 2% di 4.800,00) del prezzo base indicato nel presente bando sotto forma di cauzione e di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i..

6. IMPORTO A BASE D'ASTA:

Il valore del canone a base d'asta, è stimato nell'importo minimo di € 800,00 annui per un totale a corpo **di 4.800,00 per i sei anni**. Tale valore è stato ottenuto con l'utilizzo, quale parametro, delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico arrotondato per difetto. Lo stesso, è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, (IVA al 21%) ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto". Pertanto il canone annuale che il concessionario è tenuto a versare, sarà ottenuto dalla divisione per 6 del prezzo di aggiudicazione, a cui andrà ad aggiungersi l'IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto".

7. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'AREA:

Il chiosco deve essere pena l'inammissibilità della domanda, in **legno e/o** altri materiali ecocompatibili da installarsi a cura del richiedente, deve rispettare i requisiti igienico sanitari previsti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; Laddove dovesse utilizzarsi un chiosco di non primo utilizzo, questo deve essere, pena l'inammissibilità della domanda, idoneo all'uso per il quale viene richiesto, e rispondente alle caratteristiche igienico sanitarie del caso. Il concorrente dovrà presentare in allegato alla domanda, una relazione tecnica della struttura che intende predisporre, esplicitandone tra le altre cose, le caratteristiche dei materiali completa di planimetria quotata, esplicitante gli ambienti, ed un rendering che evidenzia l'inserimento ambientale, dell'area attrezzata.

Deve essere assicurato il servizio igienico per gli operatori, e per fruitori del servizio di somministrazione, in base alle normative igienico sanitarie vigenti..(O.M. 3/4/2002). Al riguardo, si precisa che, presso l'area oggetto del presente bando, in particolare al di sotto del Parco delle Rimembranze, sono presenti dei servizi igienici pubblici necessitanti di operazioni di ripristino.

Poiché è intenzione dell'Amministrazione procedere a tali operazioni di ripristino, gli stessi, una volta funzionanti, verranno resi disponibili per l'attività del chiosco. verso i quali l'aggiudicatario dovrà garantire le operazioni di pulizia nonché di custodia, anche negli orari in cui non si effettua la somministrazione presso il chiosco e per tutto il periodo di durata della concessione (6 anni), anche nei mesi nei quali l'attività del chiosco non è attiva. La custodia riveste particolare importanza in quanto l'impossibilità sopravvenuta di utilizzare i bagni ad esempio per danni subiti da comportamenti di vandalismo, comporterebbe di conseguenza la sospensione dell'attività di somministrazione dello stesso chiosco, in quanto la normativa igienico sanitaria prevede come obbligatoria la presenza di servizi igienici per le attività di cui trattasi.

Per quanto sopra esposto è evidente che l'effettivo inizio dell'attività di somministrazione potrà avvenire soltanto nel momento in cui il settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio provvederà a rendere fruibili i servizi igienici ubicati nel luogo sopra indicato come stabilito con D.G.C. n.112 del 28/06/2012.

a. **L'orario di apertura giornaliera** del chiosco per l'esercizio della somministrazione è ammesso dalle ore 08:00 alle ore 24.00. Il servizio deve in ogni caso essere attivo per almeno 6 ore giornaliere ricomprese tra le 11,00 – 13,00 e 16/16,30 – 19/19,30. A tal proposito, entro una settimana dalla firma del contratto, o della

redazione del verbale di consegna anticipata, sotto riserva di legge, il concessionario dovrà presentare un programma relativo all'apertura del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso programma, dovrà essere presentato ogni anno almeno 10 giorni prima del periodo di apertura. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente a tale programmazione.

Poiché l'area del Parco delle Rimembranze è soggetta a vincolo paesaggistico, l'avvio dell'attività da parte dell'aggiudicatario del bando, è inoltre condizionato al perfezionamento, con esito positivo, di una procedura da gestirsi in conferenza di servizi, finalizzata anche all'esame del progetto della struttura, da parte del Servizio Tutela del paesaggio, e della Soprintendenza.

Tale conferenza potrà essere indette dal servizio Attività Produttive, solo a seguito di presentazione presso il S.u.a.p. da parte del concessionario, della modulistica obbligatoria prevista per l'attività di somministrazione e bevande, ai sensi della L.3/2008.

Altri oneri a carico del concessionario:

l'attività della somministrazione deve essere svolta con il rispetto delle seguenti condizioni:

b. La vendita e la somministrazione di bevande è consentita esclusivamente in bicchieri di plastica al chiosco;

Sono previsti quali altri oneri a carico dell'aggiudicatario, i seguenti:

La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti;

L'impegno a tenere pulita l'area compresa in un raggio di 15 metri dal chiosco ed in ogni caso comprensiva del Giardino delle Farfalle sottostante e dell'area adiacente (per circa uno stesso raggio di 10 m) servi igienici, parco giochi. Per le stesse aree, sopra indicate, il concessionario avrà l'obbligo di custodia 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione (6 anni);

L'impegno alla gestione dell'attività di somministrazione per un massimo di 6 mesi nell'arco dell'anno, preferibilmente nei mesi da Aprile a Settembre nel rispetto di quanto esplicitato nell'art. 7 punto a) del bando;

L'allaccio alle utenze necessarie, quali Enel ed acqua, e lo stesso consumo. A tal proposito si specifica che esistono presso il Parco delle Rimembranze, delle possibilità di allaccio sia idrico che elettrico.

Il concessionario è l'unico e solo responsabile del funzionamento del chiosco, dei rapporti con la clientela, con il proprio personale e con i terzi. Sarà in ogni caso obbligo del concessionario che gestirà la struttura, adottare nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa.

Il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività.

8. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5/2007, è ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., delle cooperative sociali, delle Imprese sociali ex L. 118/2005 e D.Lgs. 155/2006 e degli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande. Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett. b) e c) dell'art. 34 del Dlgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, 36 e 37 comma 7 del Dlgs. 163/06. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, lett. d), e) e f) art. 34 del D. Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Dlgs. 163/2006.

Le Imprese fra le quali vi siano forme di controllo, di cui all'art. 2359 c.c., dovranno, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., produrre apposita dichiarazione dalla quale emerga che l'offerta è stata formulata autonomamente, indicando al contempo il concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa, da produrre con le modalità di cui all'art. 3 del disciplinare di gara. Saranno esclusi dalla gara, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposti dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Non è consentito alla stessa Ditta di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla stessa gara in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietata la contemporanea partecipazione alla gara di un consorzio stabile e dei suoi consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del medesimo decreto, ai consorziati per il quale il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare in qualsiasi

altra forma alla gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P.

Le Società Cooperative aventi sede in Sardegna dovranno essere iscritte nell'apposito Albo Regionale di cui alla L.R. 16/1997.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) Requisiti di ordine generale

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 26 L.R. 5/2007.
- Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99).
- Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.

2) Requisiti di idoneità professionale

per le imprese individuali, le società di persone, le società commerciali, i consorzi stabili, i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., i consorzi con attività esterna ex art. 2612 c.c., le società cooperative, i consorzi di cooperative costituiti ai sensi della L. 422/1909 e [ss.mm.ii.](#) e del D.Lgs. 1577/1947 e [ss.mm.ii.](#):

- Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto delle presente gara, o in registri equivalenti nell'ambito della Unione Europea di cui all'art. 39 del Dlgs 163/2006 e all'art. 25 L.R. 5/2007 s.m.i.. I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono possedere l'iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all'oggetto del bando.
- Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all'oggetto del bando;
- Per gli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000: iscrizione all'Albo regionale e finalità statutarie coerenti con l'oggetto della presente gara;
- Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea: iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento.
 - Per le Imprese sociali: il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006.

Si precisa che i requisiti di cui alle precedenti lettere per le fattispecie di interesse, devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.

11. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA INFORMATIVA

Al fine di poter presentare la propria offerta gli interessati dovranno partecipare alla procedura informativa di seguito descritta, a proprie totali cura e spese. La visita ai siti sarà effettuata contemporaneamente da parte di tutti i soggetti autorizzati, il giorno **martedì 24 Luglio 2012 alle ore 10.30**, con ritrovo nel Palazzo Comunale in Piazza Gallura, presso gli Uffici del S.u.a.p. nel Palazzo Comunale di Piazza Gallura (2° piano) stanza n° 10 .

La partecipazione alla procedura informativa è obbligatoria, pertanto, la mancata partecipazione costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Dell'avvenuta visita ai siti sarà redatto verbale da sottoscrivere da parte del Responsabile del procedimento, o suo incaricato, e dal concorrente, in duplice originale, uno dei quali da consegnare al concorrente.

La richiesta di partecipazione alla procedura informativa dovrà essere effettuata tramite fax, ad uno dei seguenti recapiti: 079679908 - 079679979, indicando il nominativo, con i relativi dati anagrafici, delle persone, in massimo di due, all'uopo incaricate, **entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 23 Luglio 2012**. Non è consentito che un soggetto effettui la visita a favore di più concorrenti.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a questo Comune – Ufficio Protocollo, tramite raccomandata, a mezzo corriere e/o direttamente a mano, entro e non oltre le ore **12.00** del

30.07.2012, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: **“OFFERTA RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI UN’ AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE, PER L’INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DA DESTINARSI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**.

La Presentazione del plico senza sigillo e/o firma sui lembi di chiusura e/o indicazione del mittente, sarà motivo di esclusione dalla gara.

L’Ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili ai servizi di recapito per la spedizione del plico.

Detto plico, dovrà contenere la documentazione appresso indicata a pena di esclusione:

A) **Domanda di partecipazione alla gara.** Da rendersi in carta semplice (utilizzando l'allegato A), rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale, con riferimento espresso all'oggetto del presente appalto, la ditta attesti:

1. il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente;
 2. l'iscrizione alla camera di commercio, indicando il numero di matricola, la data di iscrizione, la data di inizio attività, nonché l'esatta indicazione dell'attività per la quale si è iscritta; Nel caso di nuova iscrizione, laddove la Ditta divenisse aggiudicataria effettuerà immediatamente comunicazione di inizio attività alla CCIAA, prima della firma del contratto.
 - Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell'art. 26 L.R. 5/2007;
 - a. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora si trovasse nella fattispecie di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999 n° 68.
 - di non essersi resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e ed assistenziali a favore dei lavoratori dipende ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;
 - Di essere iscritta nell'apposito Registro Prefettizio (solo per le Società Cooperative);
 - Di essere iscritto all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 16/1967; (solo per le Società Cooperative) per la categoria adeguata all'oggetto del Bando;
 - Idi essere iscritto all'Albo regionale e finalità statutarie coerenti con l'oggetto della presente gara (per Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000);
 - Di essere iscritti in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento (Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea).
 - Di possedere i requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006 (solo per le Imprese sociali)
- ❖ Di possedere i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs 59/2010 e cioè:
- a. di non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f. di non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Ed inoltre le seguenti dichiarazioni:

- c. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 120 e seguenti della L. 689/1991;
- d. di non essersi resi inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- e. di non essersi resi inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- f. di non essersi resa inadempiente nell'eseguire altra fornitura per negligenza o malafede.
- g. di considerare che le spese per l'allestimento della struttura (chiosco) saranno a totale carico del concessionario, il quale dovrà munirsi del progetto relativo al chiosco debitamente firmato e timbrato da un tecnico regolarmente iscritto all'albo, con allegata planimetria e rendering dell'inserimento della struttura;
- h. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora si trovasse nella fattispecie di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999 n° 68.
- i. di obbligarsi a gestire il chiosco all'interno dell'area identificata dall'Amministrazione appaltante, riconoscendo il versamento del canone a favore dell'amministrazione appaltante determinato dall'offerta economica presentata in sede di gara. **Il canone annuale dovrà essere corrisposto per il primo anno in due soluzioni (la prima dopo un mese dall'inizio dell'attività e la seconda conclusi i primi sei mesi di attività); per gli anni successivi, tale canone dovrà essere corrisposto entro il mese di settembre di ogni anno.**
- j. Che l'attività della somministrazione sarà essere svolta con il rispetto delle seguenti condizioni:
 - La vendita e la somministrazione di bevande è consentita esclusivamente in bicchieri di plastica al chiosco;
 - di attuare le giuste operazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - L'impegno a tenere pulita l'area compresa in un raggio di 15 metri dal chiosco ed in ogni caso comprensiva del Giardino delle Farfalle sottostante e dell'area adiacente (per circa uno stesso raggio di 10 m) servi igienici, parco giochi. Per le stesse aree, sopra indicate, il concessionario avrà l'obbligo di custodia 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione (6 anni);
 - Di impegnarsi alla gestione dell'attività di somministrazione per un massimo di 6 mesi nell'arco dell'anno, preferibilmente nei mesi da Aprile a Settembre nel rispetto di quanto esplicitato nell'art. 7 punto a) del presente bando;
 - Di essere a conoscenza che sia l'allaccio alle utenze necessarie, quali Enel ed acqua, che lo stesso consumo sono a carico del concessionario;
 - Di essere l'unico e solo responsabile del funzionamento del chiosco, dei rapporti con la clientela, con il proprio personale e con i terzi, e pertanto di, adottare nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.
 - Di essere direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per colpa del concessionario;
 - Di aver avere stipulato/stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività.
 - di aver preso visione del bando di gara, e accolto tutte le condizioni contrattuali, e di riconoscere che il contenuto del bando è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante pena l'esclusione dalla gara.

Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione dalla gara.

La mancanza o l'irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara. L'Ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili ai servizi di recapito per la spedizione del plico.

B) Offerta economica (Canone)

(Canone): Da presentare in bollo da € 14.62, utilizzando l'allegato B) (OFFERTA). L'offerta economica/Canone, dovrà essere contenuta in busta sigillata e controfirmata con firma leggibile e per esteso sui lembi di chiusura e recare sul frontespizio il nominativo dell'impresa offerente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA. In tale busta, non devono essere inseriti altri documenti.

L'allegato B (offerta economica) dovrà essere compilato in ogni sua parte, riportare il canone riferito all'intera durata della gestione (sei anni) ed essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'offerente. L'offerta economica deve essere obbligatoriamente proposta con arrotondamento alle 2 cifre decimali, e dovrà indicare il rialzo **sull' importo totale di 4.800,00 euro**, espresso sia in termini assoluti e percentuali; dovrà essere sottoscritta (con firma leggibile per esteso) da parte del legale rappresentante della ditta in ogni pagina e riportare l'indicazione sia in cifre che in lettere, del prezzo offerto nonché in valore percentuale.

Qualora l'importo complessivo indicato in cifre, differisca da quello in lettere, e in ogni altro caso di divergenza fra gli importi indicati, si prenderà in considerazione quello scritto in lettere. La mancanza di identificazione della ditta, del legale rappresentante, della data di sottoscrizione, dell'oggetto del servizio comporterà la nullità dell'offerta. All'offerta economica può attribuirsi **il punteggio massimo di punti 30**. Il punteggio da attribuirsi all'offerta economica, viene calcolato per ogni proposta, secondo la formula esplicitata nel paragrafo di cui all'art. 13 *criteri di aggiudicazione*.

C) Offerta tecnica

La proposta tecnica concerne la componente tecnico – progettuale e gestionale dell'ogge dell'appalto, e prevede un punteggio massimo attribuibile di **70/100**.

Il concorrente è tenuto a presentare un progetto sintetico, nel quale si evidenzino le peculiarità del Servi offerto, e delle attività di supporto e/o aggiuntive, sulla base degli elementi indicati nel seguente prospetto:

Elementi valutabili	Punteggio attribuibile	
C1) Progetto sintetico, nel quale si evidenzino le peculiarità del Servizio offerto, e le attività di supporto e/o aggiuntive, sulla base degli elementi di seguito indicati: eventuale impegno alla pulizia e la vigilanza di un'area più ampia di quella che viene chiesta in concessione. Presentazione e realizzazione di progetti per interventi di piccola manutenzione delle attrezzature, dei giochi, delle fioriere dell'area strettamente limitrofa all'area dell'insediamento; la promozione verso i fruitori dell'area, delle buone pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti;	Massimo punteggio 40 punti	
	mediocre	15 punti
	Sufficiente	20 punti
	Buono	30 punti
	Ottimo	40 punti
C2) presentazione di iniziative di trattenimento e animazione dell'area che coinvolgano soggetti frequentatori del parco (bambini, anziani,). Numero di manifestazioni svolte/ eventi per ogni semestre di apertura.	Massimo punteggio 20 punti	
	1 evento	2 punti
	2 eventi	5 punti
	3 eventi	10 punti
	4 eventi	15 punti
	5 o più eventi	20 punti
C3) previsione di iniziative di baby sitting gratuito svolto da personale specializzato o con comprovata esperienza di baby sitter, per i bambini fruitori del parco. Numero di giornate di servizio per ogni semestre di apertura.	Massimo punteggio 10 punti	
	da 3 a 5 giornate	2 punti
	da 6 a 10 giornate	5 punti
	da 11 a 15 giornate	7 punti
	oltre le 15 giornate	10 punti

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. R. 07.08.2007 n. 5, determinata sulla base degli elementi di seguito identificati:

Punteggio totale disponibile: 100 di cui:

- Offerta Tecnica (punti da 0 a 70) attribuiti secondo la tabella sopra evidenziata
- Offerta economica (punti da 0 a 30).

Per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà utilizzata la seguente formula

$$X = \frac{PO \times C}{P}$$

dove :

X = Punteggio da attribuire al concorrente

PO = Prezzo offerto dal concorrente

P = Prezzo più alto ricevuto per l'offerta considerando tutti i concorrenti
C = punteggio massimo previsto dal bando (30 Punti)

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a 100 sulla base della graduatoria ottenuta.

14. ULTERIORI PRESCRIZIONI

E' fatto obbligo al concessionario di non trasferire a terzi la titolarità del titolo concessorio, nonché degli ulteriori atti che ne integrano e completano il contenuto;

Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dalla imperizia e dalla negligenza nella gestione dell'area anche per l'eventuale personale alle proprie dipendenze.

15. PROGRAMMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ALIMENTI E BEVANDE

Entro una settimana dalla firma del contratto, o della redazione del verbale di consegna anticipata, sotto riserva di legge, il concessionario dovrà presentare un programma relativo all'apertura del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Stesso programma, dovrà essere presentato ogni anno almeno 10 giorni prima del periodo di apertura. Eventuali variazioni dovranno essere presentati per iscritto.

16. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario, è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente bando. Ove si verificassero deficienze, interruzioni o abusi nell'espletamento degli obblighi contrattuali, ivi compresa la mancata rimozione del chiosco e/o il ripristino dei luoghi così come previsto dall'art.17, l'Amministrazione Comunale, valutati i motivi, applicherà una penale, secondo la gravità dell'inadempienza, fra un minimo di €. 50,00 ed un massimo di €. 500,00 In particolare, saranno casi passibili di applicazione della penale i seguenti:

tabella. 16.1

FATTISPECIE ASSOGGETTABILI A PENALITÀ	Penalità prevista
Mancato rispetto del programma di gestione di cui all'art. 15 del presente bando presentato all'Ente concedente circa la apertura del servizio di somministrazione, senza previa comunicazione all'Ufficio sportello unico per le attività produttive;	€ 50,00
Reiterata apertura (per più di due volte), del servizio di somministrazione per un tempo inferiore alle 6 ore giornaliere (art. 7 punto a del presente bando);	€ 100,00
Reiterata apertura (per più di due volte), del servizio di somministrazione di sole 6 ore, ma con copertura d'orario diverso da quello nei quali deve essere garantito (tra le 11,00 – 13,00 e 16/16,30 – 19/19,30), a favore invece di altri orari. (art. 7 punto a del presente bando);	€ 100,00
Mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti (di cui all'art. 7 punto b del presente bando). Penale per ogni giorno di mancato adempimento:	€ 200,00
Mancata effettuazione del ripristino dell'area, ivi compresa la rimozione del chiosco oltre il termine di 15 giorni. Oltre al risarcimento danni e spese che il Comune anticipa nel caso di rimozione forzata del manufatto e ripristino dell'area.	€ 500,00
Mancato impegno a tenere pulita l'area compresa in un raggio di 15 metri dal chiosco ed in ogni caso comprensiva del Giardino delle Farfalle sottostante (di cui all'art. 7 punto b del presente bando) e dell'area adiacente (per circa uno stesso raggio di 10 m) penale per ogni giorno di mancato adempimento:	€ 50,00
Danni subiti dai giochi del parco, conseguenti da mancata custodia del piccolo parco giochi (di cui all'art. 7 punto b del presente bando); specificare custodia anche notturna ?	Da € 50,00 a € 500,00 in base alla gravità del danno

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta

dell'inadempienza. Il concessionario che gestisce il servizio ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione

Tabella 16.2

CAUSE DI RISOLUZIONE	
Mancato impegno a tenere pulita l'area compresa in un raggio di 15 metri dal chiosco ed in ogni caso comprensiva del Giardino delle Farfalle sottostante e dell'area adiacente (per circa uno stesso raggio di 10 m) il parco giochi; con infrazione accertata per più di 5 volte	1
Ritardato pagamento del canone per oltre 6 mesi dal mese previsto come scadenza così come indicato all'art.12 lett. Domanda di partecipazione alla gara punto <i>i</i> ;	2
apertura del servizio di somministrazione per un periodo superiore ai 6 mesi nell'arco dell'anno;	3

Nel caso di inadempienze di cui al n.2 della tabella sopra indicata (tabella 16.2), si procederà ai sensi dell'art 1454 del c.c.. Nei casi indicati ai punti 1 e 3 la risoluzione avverrà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

17. RECESSO

Nel caso in cui il concessionario per sua volontà intenda recedere dal contratto di concessione dell'area, lo stesso, deve essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ai sensi dell'art. 1373 del c.c., non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, potendo esso spiegare effetti solo per le prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, il concessionario che recederà anticipatamente dal presente contratto manterrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi onere. Nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto a ritenere la cauzione a titolo di penale, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni che dal recesso dovessero derivare in capo all'Amministrazione comunale.

Il canone dell'anno in corso dovrà essere versato per intero. Le operazioni di ripristino dell'area, ivi compresa la rimozione del chiosco saranno a carico del concessionario e dovranno intervenire nel termine di 15 giorni. In caso di non ottemperanza si applicheranno le penali previste all'art.16.

18. CAUZIONE DEFINITIVA

Il conduttore dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi concessori nella forma di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% del prezzo di aggiudicazione come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione avrà valore di garanzia per l'osservanza di tutte le clausole del contratto di concessione e dovrà essere presentata prima della sua sottoscrizione.

19. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il contratto per la concessione in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salva diversa disposizione di legge, sono a carico della ditta aggiudicataria che gestisce il servizio, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

20. COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario deve stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione civile verso terzi (R.C.T.) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00.

La polizza R.C.T. dovrà coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutta l'area concessa in uso per qualsiasi attività effettuata intendendo compreso fra i terzi anche il Comune di Tempio Pausania.

Le polizze dovranno essere presentate al Comune di Tempio Pausania prima della stipula del contratto.

L'Amministrazione comunale resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra il

concessionario e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Tempio Pausania anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto.

21. NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente bando benché non allegato si considera integralmente richiamato e trascritto nel contratto di concessione in uso.

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata la consegna anticipata dell'area, ai fini dell'immediato inizio delle attività ivi previste.

Nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, il Comune di Tempio Pausania potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni a stipulare il contratto con l'impresa concorrente classificatasi come seconda nella graduatoria finale.

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Allo stesso modo, sono pertanto a carico delle imprese concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente.

22. CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Tempio Pausania.

23 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa che:

i dati forniti all'Amministrazione, verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Comunale di Tempio Pausania e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

Il titolare del trattamento è Comune di Tempio Pausania – Piazza Gallura_3 – 07029 Tempio Pausania (OT);

24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente avviso di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

25. ALLEGATI

Allegato 2 Istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso requisiti generali e speciali

Allegato 3 Modello offerta economica

Bando ed allegati, sono disponibili sul sito del Comune di Tempio Pausania. www.comune.tempiopausania.ot.it home page Area Pubblica/Albo Pretorio.

26. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per i fini di cui all'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Pani tel. 079.679935, fax 079.679908 / 679979e-mail: suap@pec.comune.tempiopausania.ot.it

Presso l'ufficio del Responsabile del procedimento è possibile visionare la documentazione concernente il presente bando nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

27. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio online dell'Amministrazione comunale per **10 giorni** a partire dal giorno **19.07.2012 al 30.07.2012**.